



Istituto Comprensivo Statale “ F.Puglisi”

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Anno scolastico 2016/2017

SOMMARIO

TITOLO I – Principi Generali – Finalità

TITOLO II – Organi Collegiali

TITOLO III – Norme comportamentali

TITOLO IV–Ritardi, permessi e giustificazioni

TITOLO V – Vigilanza sugli alunni

TITOLO VI– Uso e conservazione di spazi, strutture e sussidi

TITOLO VII – Somministrazione farmaci

TITOLO VIII– Procedure di comunicazione con l’utenza

TITOLO IX –Organizzazione della scuola

TITOLO X–Regolamenti

TITOLO XI –Contratto formativo

PREMESSA

Il presente regolamento è destinato prevalentemente agli alunni dell'Istituto Comprensivo "Filippo Puglisi" e ai genitori degli stessi al fine di disciplinare l'ingresso e la vita all'interno dell'Istituto.

L'osservanza delle norme sotto riportate è momento rilevante nel processo educativo che viene portato avanti quotidianamente da tutto il personale scolastico.

TITOLO I – Principi Generali – Finalità

Art. 1 - La scuola ha il compito di attuare la formazione integrale della persona e di assicurare il diritto allo studio, garantito a tutti dalla Costituzione Italiana. La partecipazione alla vita scolastica, nel rispetto delle regole vigenti, è legata al senso di responsabilità di ciascuno.

Art. 2 - Tutte le attività dell'Istituto Comprensivo concorrono, ciascuna nel proprio ambito, alla realizzazione di un'adeguata preparazione culturale e professionale degli studenti e alla formazione della loro personalità, stimolandoli alla partecipazione democratica. L'indirizzo culturale e organizzativo della scuola deve essere ispirato ai principi sanciti dalla Costituzione italiana.

Art. 3 - La scuola è aperta ai contributi creativi e responsabili delle sue componenti, in vista del miglioramento della medesima.

Art. 4 - L'Istituto Comprensivo è parte integrante della comunità sociale e opera come centro di promozione della cultura in rapporto costante con le famiglie degli allievi, gli enti pubblici, le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e le forze economiche e sociali presenti sul territorio. L'Istituto Comprensivo, nell'ambito delle proprie risorse e nel rispetto della vigente normativa, adotterà accorgimenti atti a promuovere il pieno godimento del **diritto allo studio** secondo il dettato costituzionale.

Art. 5 - La scuola è di tutti. Nel rispetto della normativa vigente e degli impegni scolastici programmati, è assicurato l'utilizzo dell'Istituto Comprensivo per iniziative finalizzate a migliorare gli standard qualitativi e culturali delle sue componenti.

TITOLO II – Organi Collegiali

Art. 1 - Sono organi collegiali il Consiglio d'Istituto, il Collegio dei Docenti, i Consigli di intersezione nella scuola dell'infanzia, di interclasse nella scuola primaria e di classe nella scuola secondaria di I grado, la Giunta esecutiva, il Comitato di valutazione e il Comitato dei genitori.

Art. 2 - Le riunioni collegiali saranno tenute ogni qualvolta l'organo proponente le riterrà necessarie e indifferibili, per quelle disciplinate dal C.C.N.L. entro il monte ore annuo previsto

(quaranta ore per i Collegi dei Docenti e per le informazioni quadrimestrali alle famiglie; quaranta ore annue per i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe).

Art. 3 - Per la convocazione e il funzionamento degli Organi Collegiali si osservano le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994.

Art. 4 - La convocazione degli Organi collegiali viene disposta e sottoscritta dal presidente dell'Organo convocato, va fatta per iscritto specificando gli argomenti da trattare e indicando la data, nonché l'ora della convocazione. La convocazione degli Organi collegiali sarà comunicata ai suoi membri non oltre il quinto giorno antecedente l'adunanza, attraverso uno dei seguenti mezzi: circolare interna, avviso affisso all'albo, lettera notificata a mezzo personale della scuola. Tutti gli organi collegiali si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

Art. 5 - Di quanto sopra esposto fa eccezione il termine della convocazione della Giunta, per la quale è prevista comunicazione entro i tre giorni dalla seduta. Nei casi di urgenza può essere convocata anche senza formalità, purché sia assicurata la possibilità di partecipazione a ciascun membro, che deve essere avvertito almeno ventiquattro ore prima.

Art. 6 - Motivi di particolare urgenza e indifferibili potranno prevedere la comunicazione della convocazione collegiale anche attraverso il telefono con termini diversi da quelli indicati negli articoli 4 e 5 del presente titolo.

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 7 - Il Consiglio d'istituto è l'organo collegiale che comprende tutte le componenti scolastiche.

Art. 8 - Il Consiglio d'istituto si occupa del funzionamento amministrativo e didattico dei tre ordini di scuola.

Art. 9 - Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e degli altri organismi, il Consiglio ha una responsabilità generale con diritto d'iniziativa e potere deliberante in tutte le materie previste dalla legge.

Art. 10 - In particolare spetta al Consiglio:

- fissare i criteri generali di indirizzo per l'elaborazione del POFT;
- adottare il POFT. elaborato e approvato dal Collegio dei docenti;
- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e disporre l'impiego dei mezzi finanziari;
- deliberare il regolamento interno;
- deliberare gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici, libri e materiali per le esercitazioni;

- definire le modalità di svolgimento dell'orario scolastico nelle scuole;
- deliberare i criteri in materia di organizzazione dei servizi amministrativi dell'Istituto;
- indicare i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale amministrativo e ausiliario;
- deliberare sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, comprese le iniziative di partecipazione ad attività culturali e sportive;
- indicare i criteri per la formazione delle classi;
- indicare i criteri per l'assegnazione delle classi alle insegnanti;
- indicare i criteri generali per la programmazione delle attività integrative;
- consentire l'utilizzo degli uffici e delle attrezzature.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 11 - Il Consiglio d'istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva. Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, sono eletti i candidati più anziani.

Art. 12 - La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede (in caso di impedimento, è sostituito dal Docente delegato ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.417 del 1974), dal Capo dei servizi di segreteria, da due genitori, da un docente e da un non docente.

Art. 13 - Il Presidente del Consiglio è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza il diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro effettivo per avvenuta elezione.

Art. 14 - La Giunta Esecutiva:

- prepara i lavori del Consiglio (ma è salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso);
- cura l'esecuzione delle relative delibere;
- elegge nel suo seno il consigliere chiamato a firmare gli atti contabili unitamente al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi amministrativi;
- opera secondo le decisioni adottate dal Consiglio e non può surrogare questo nell'attività deliberativa;
- esprime parere al Presidente del Consiglio d'Istituto sugli ordini del giorno prima della convocazione della seduta;

- svolge le attività preparatorie ed esecutive assegnatele dalla Legge e dai Regolamenti.

Art. 15 - Svolge le funzioni di segretario della Giunta il Direttore dei servizi generali amministrativi. Essa ha compiti istruttori ed esecutivi.

Art. 16 - I membri della Giunta possono accedere agli uffici durante le ore di servizio, prendere visione degli atti della Giunta, per le delucidazioni utili e necessarie al migliore esercizio delle loro funzioni.

Art. 17 - La convocazione della Giunta viene eseguita nei modi previsti dagli articoli 9 e 10.

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 18 - La prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico il quale presiede la seduta.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Art. 19 - Nella prima seduta, il Consiglio presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

Art. 20 - L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Art. 21 - Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. Ogni membro dovrà esprimere una sola (n.1) preferenza.

Art. 22 - E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Art. 22 - Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il membro che ha riportato più voti alla elezione del consiglio e ne assume immediatamente la presidenza.

Art. 23 - Il Presidente del Consiglio d'Istituto assicura il regolare funzionamento dell'Organo presieduto e svolge le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare:

- convoca il Consiglio, ne presiede le sedute;
- adotta tutti i provvedimenti utili al regolare svolgimento dei lavori;
- esamina le proposte della Giunta esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della scuola;
- ha libero accesso ai locali dell'Istituto durante il normale orario di servizio;

• può chiedere agli uffici dell'Istituto e della Giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti la materia di competenza del Consiglio, visionando anche la relativa documentazione.

Art. 24 - Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente da scegliere tra i membri genitori; per l'elezione valgono le disposizioni relative alla elezione del Presidente.

Art. 25 - Il Presidente nomina il Segretario del Consiglio d'istituto, in base alla disponibilità espressa dai Consiglieri. Qualora non ci sia tale disponibilità, a tale compito si alterneranno tutti i consiglieri. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della seduta, provvede alla stesura degli atti e delle deliberazioni del Consiglio e li sottoscrive con il Presidente.

CONVOCAZIONE ORDINARIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 26 - Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, sentita la Giunta esecutiva, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente deve procedere alla convocazione, inoltre, a richiesta di un terzo dei componenti, o dalla Giunta Esecutiva, a richiesta di un Consiglio d'intersezione, o di interclasse o di classe, o del Collegio dei Docenti, o dall'Assemblea dei genitori.

Art. 27 - La richiesta di convocazione deve contenere la proposta dell'O.d.G. e la data della seduta. E' facoltà del Presidente, consultati i proponenti, anticipare o dilazionare la convocazione al fine di inserire all'O.d.G. altri argomenti, l'eventuale rinvio non può essere comunque di oltre dieci giorni.

Art. 28 - La convocazione del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante lettera notificata a mezzo personale dell'Istituto.

Art. 29 - Qualora dovessero ricorrere motivi di urgenza, i termini di convocazione e di deposito degli atti in segreteria possono essere abbreviati a tre giorni. L'Organo convocato, in tale ipotesi, approva nel suo primo atto l'urgenza, altrimenti la seduta viene sciolta.

Art. 30 - Al primo punto dell'O.d.G. ed al secondo in caso di convocazione con urgenza, va posta la "Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente". In tale sede ciascun membro ha diritto di richiedere aggiunte e rettifiche ove non risulti esatto il verbale.

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Art. 31 - Alle riunioni del Consiglio d'Istituto possono assistere senza diritto di parolagli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo e ausiliario).

Art. 32 - Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto da Presidente del Consiglio d'Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere.

Art. 33 - Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accettate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri:

- di favorire al livello più alto possibile la partecipazione degli elettori alle sedute;
- di valutare la capienza e l' idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti;
- di realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che sia turbata la libertà di espressione e di deliberazione.

Art. 34 - Qualora il comportamento del pubblico che assiste, non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 35 - Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti dei soggetti territoriali, nonché di altre persone o enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino in qualità di esperti al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita o il funzionamento della scuola. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere e ad eventuali chiarimenti; la discussione e la votazione deve avvenire senza la loro presenza.

Art. 36 - L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà deciso dal Consiglio e inoltrato dal Presidente.

Art. 37 - La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto.

Art. 38 - Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola ma non diritto di voto.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE NELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 39 - Nella discussione il Consiglio può trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno; argomenti diversi non possono essere presi in esame, a meno che la loro introduzione sia giustificata da motivi di urgenza e venga richiesta all'inizio della seduta.

Art. 40 - L'ordine di trattazione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione salvo particolari necessità.

Art. 41 - Due sono le forme possibili di votazione: **tacita e palese**.

Art. 42 - La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il Presidente ha enunciato che, se nessuno chiede la parola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso l'approvazione si intende unanime.

Art. 43 - La votazione palese può effettuarsi: per alzata di mano per appello nominale per scheda segreta.

Art. 44 - Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta, solo quando si faccia questione di persone.

Art. 45 - Per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 46 - La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve realizzarsi mediante affissione, nell'apposito albo della Direzione, della copia del verbale stesso omettendo le parti riferite a singole persone.

Art. 47 - L'affissione dell'albo deve avvenire, a cura del segretario della Giunta, di norma entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

Art. 48 - Copia del verbale deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni. Dopo tale periodo i verbali del Consiglio, depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'istituto, potranno essere esibiti a tutti coloro che ne facciano richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi.

Art. 49 - Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 50 - Il Consiglio è sensibile alle esigenze affermate dal legislatore nella Legge 241 del 1990, che disciplina in modo nuovo la materia del procedimento ed il diritto di accesso agli atti amministrativi; impegna tutte le componenti dell'Istituto ad adoperarsi per la massima valorizzazione dei principi di legalità, di trasparenza e di efficacia, ma anche di collaborazione e di partecipazione in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 51 - Gli atti relativi alla seduta del Consiglio d'Istituto sono posti, a cura della segreteria, a disposizione dei componenti, onde consentire loro l'esame nei cinque giorni precedenti la data della seduta.

Art. 52 - Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche al presente regolamento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio d'istituto.

DIMISSIONI, DECADENZE, SURROGHE

Art. 53 - I membri del Consiglio d'istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissioni e di decadenza.

Art. 54 - Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma al momento in cui vengono accettate dal Consiglio.

Art. 55 - Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.

Art. 56 - Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi: quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, valutato dal Presidente, per tre sedute consecutive; quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio un insegnante collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell'istituto).

Art. 57 - La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della prima lista alla quale apparteneva il membro cessato.

Art. 58 - L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Art. 59 - Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surrogazione, si devono indire elezioni suppletive limitatamente alle componenti da integrare.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 60 - Le riunioni del Collegio dei Docenti coincidono con l'inizio del nuovo anno scolastico. Il monte ore delle riunioni del Collegio dei Docenti è regolamentato dal C.C.N.L. Il Collegio può fare richiesta di convocazione straordinaria al Dirigente Scolastico, purché tale richiesta venga avanzata dai due terzi del Collegio medesimo.

Art. 61 - Il Collegio dei Docenti delibera sugli aspetti didattici ed educativi e fa proposte al Consiglio d'Istituto sull'organizzazione delle varie attività scolastiche.

CONSIGLI D'INTERSEZIONE, D'INTERCLASSE E DI CLASSE

Art. 62 - I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, per la componente insegnante, sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti di gruppi di classe parallele nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola media. Fanno parte in tutti gli anzidetti Consigli anche i docenti di sostegno, contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, dei Consigli della scuola materna ed elementare, per

ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; mentre per la scuola media i rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti possono essere quattro per ciascuna classe. Questi Consigli si riuniranno di regola una volta al mese, sono convocati dal Dirigente scolastico, di propria iniziativa, sulla base di una programmazione di massima, o da richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Compito di tali organi è quello di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativo- didattica e ad iniziative di sperimentazione e inoltre agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola media rientrano nelle competenze dei consigli di classe.

ELEZIONI CONTEMPORANEE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ANNUALI

Art. 63 - Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

Art. 64 - Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Art. 65 - Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

- a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 417;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

COMITATO DEI GENITORI

Art. 66 - I rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado, possono dare vita a un Comitato che, oltre a poter convocare l'Assemblea d'Istituto, di plesso o anche di singole classi, nei locali della scuola e in orario extrascolastico, ha lo scopo di fare proposte organizzative e funzionali alla didattica e alle competenze del Consiglio d'istituto.

Naturalmente l'azione del Comitato è solo propositiva e, quanto stabilito, va presentato al Dirigente Scolastico che ne valuterà il coinvolgimento o meno degli Organi Collegiali.

Art. 67 - Il Comitato dei genitori elegge un presidente al quale spetta fare richiesta di convocazione dell'assemblea al Dirigente Scolastico, (almeno otto giorni prima) con l'indicazione dei locali richiesti, della data, dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno

Art. 68 - E' competente il Dirigente Scolastico a concedere l'autorizzazione.

Art. 69 - La pubblicizzazione degli atti relativi alle adunanze collegiali e il funzionamento dei suddetti organi, rispetteranno quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 70 - In particolare saranno affisse all'Albo dell'istituto e per dieci giorni, le copie relative ai verbali del Consiglio d'istituto, mentre per i restanti verbali, si darà apposito avviso all'Albo, di deposito presso gli uffici amministrativi della scuola.

Art. 71 - In ogni caso si sottolinea il carattere di riservatezza e di tutela degli atti relativi alle singole persone, così come previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 72 - Per quanto riguarda la segreteria e i servizi vari (orari, organizzazione del servizio), si applicheranno le disposizioni vigenti. Il Consiglio d'istituto potrà stabilire i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio, che dovranno essere continuativi, in relazione alle esigenze di funzionamento della scuola.

Art. 73 - Per quanto riguarda l'utilizzo dei locali, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n° 517/1977.

Art. 74 - Ogni qualvolta viene indicato nel Dirigente Scolastico l'Organo preposto all'assolvimento dei provvedimenti, è da intendere che in sua assenza o impedimento, i provvedimenti medesimi saranno adottati dai suoi collaboratori.

TITOLO III – Norme comportamentali

Alunni

Art. 1 – Le lezioni hanno inizio alle ore 8:00. Alle 7:55, al primo suono della campanella, gli alunni, ordinatamente e in silenzio, raggiungeranno le aule, dove troveranno gli insegnanti della 1ª ora.

Art. 2 - Alle ore 8:00 un successivo suono della campanella indicherà l'inizio delle lezioni. L'alunno che si presenta in classe in ritardo rispetto all'orario di inizio, verrà ammesso in classe dal docente della 1ª ora di lezione, con l'avvertimento che non si verifichi altre volte; il ritardo verrà annotato sul registro di classe. Se il ritardo non è occasionale ma si ripete per tre o più volte, ne verrà data comunicazione al DS e verrà convocata dal Coordinatore di Classe la famiglia dell'alunno per le opportune verifiche e provvedimenti.

Qualora il ritardo sia dovuto ad irregolarità di funzionamento dei mezzi di trasporto locali (scuolabus), gli alunni saranno ammessi in classe, ma sarà tempestivamente avvisato il DS che, a sua volta, conferirà con le persone responsabili.

Gli alunni che arriveranno in ritardo per motivi di visita medica, presenteranno al DS la certificazione medica attestante l'avvenuta visita o verranno accompagnati dai tutori.

I genitori provvederanno ad informare preventivamente i docenti di eventuali ritardi o entrate fuori orario e, in casi imprevedibili, avranno cura di ridurre al minimo il disagio accompagnando il ragazzo a scuola in concomitanza con il cambio d'insegnante.

Art. 3 -La fine delle lezioni è prevista alle ore 14:00 per tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia e per tutte le classi della scuola Secondaria di 1° grado. Per quanto riguarda gli alunni della scuola Primaria, l'orario di uscita seguirà il seguente calendario: lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 13,00, il martedì e il giovedì alle ore 14,00.

Art. 4- Per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° che frequentano le classi a Tempo Prolungato, sono previsti due rientri pomeridiani (martedì e venerdì) dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Gli alunni della scuola secondaria di 1° che frequentano le classi a indirizzo musicale dovranno frequentare le lezioni pomeridiane di strumento, scelto al momento dell'iscrizione, due volte nel corso della settimana.

Art. 5 – Gli alunni devono presentarsi a scuola forniti di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata. I genitori, accertati che il proprio figlio ha dimenticato qualcosa a casa (es. panino, scarpette ginniche) possono recarsi a scuola e consegnare il materiale solo al collaboratore scolastico, che provvederà a consegnarlo al destinatario solo al cambio dell'ora, onde evitare di interrompere il normale svolgimento delle lezioni.

Tuttavia, se la dimenticanza diventa un'abitudine, è opportuno che il genitore, al fine di responsabilizzare il figlio, eviti di portare a scuola l'oggetto dimenticato.

Art. 6 - Gli alunni frequentanti le classi a tempo normale, trovati a disturbare le attività scolastiche pomeridiane, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.

Art. 7 - È vietato agli alunni uscire di classe durante le ore di lezione o al cambio dell'ora a meno che non ci sia una precisa richiesta fatta al professore e un valido motivo. Gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici solo durante l'intervallo e, nei casi di assoluta necessità, anche durante le lezioni, previa richiesta al docente che a sua discrezione potrà mandare un solo alunno per volta.

Art. 8 - L'intervallo avrà la durata di 20 minuti dalle 10:50 alle 11:10.

Gli alunni che non rientreranno nei tempi stabiliti, saranno ammessi in classe, ma il loro ritardo sarà annotato sul registro di classe. Al terzo ritardo gli alunni saranno accompagnati dal Dirigente per gli opportuni provvedimenti disciplinari. Durante l'intervallo non è consentito l'accesso all'aula, la cui porta rimarrà chiusa per tutta la durata dell'intervallo.

Durante l'intervallo, gli alunni saranno sorvegliati da almeno 5 docenti: 3 nel cortile antistante la scuola, 1 al piano terra e 1 al primo piano. L'intervallo si svolgerà soltanto nel cortile esterno; in caso di maltempo, gli alunni rimarranno nel corridoio del piano dove sono ubicate le rispettive aule. L'entrata e l'uscita degli alunni dalle aule, sia per l'intervallo sia per raggiungere le aule speciali, dovrà essere silenziosa e ordinata.

E' severamente proibito, durante l'intervallo, accostarsi alla recinzione dell'edificioscolastico, sostare nelle aule e nei corridoi adiacenti ai servizi igienici.

Poco prima dell'inizio dell'intervallo, una unità del personale A.T.A. (scelta secondo un turno stabilito dall'Ufficio di segreteria), dovrà chiudere il cancello d'ingresso della scuola e trattenersi nei pressi dello stesso per ogni eventuale bisogno di entrata e di uscita del personale della scuola.

Due docenti, uno al piano terra l'altro al primo piano, vigileranno sugli alunni che dovranno utilizzare i servizi igienici, previo permesso del docente vigilante.

Gli alunni hanno l'obbligo di utilizzare ordinatamente e civilmente i suddetti servizi, senza imbrattare né i muri né le porte con scritte di qualsiasi tipo.

Durante l'intervallo gli alunni devono rispettare le regole stabilite ed evitare qualsiasi gioco che possa arrecare danni ai compagni ed alla loro stessa persona.

Art. 9 - Gli alunni sono tenuti ad usare un linguaggio corretto e rispettoso e a comunicare in lingua italiana. Non sono consentiti né il linguaggio scurrile né tantomeno la bestemmia.

Gli alunni che dovessero incorrervi saranno soggetti a severi provvedimenti disciplinari.

Art. 10 – Poiché “i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica” (DPR n° 235/2007), l'alunno che avrà manifestato reiterati comportamenti scorretti, lesivi della dignità, del rispetto e/o dell'incolumità della persona, purché documentati da note disciplinari circostanziate, sarà passibile di sanzioni e provvedimenti che comporteranno il suo temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, previa riunione straordinaria del Consiglio di classe che potrà decidere una sanzione da un minimo di 3 (tre) giorni fino a un massimo di 15 (quindici) giorni. Per esclusioni superiori ai 15 (quindici) giorni, la sanzione sarà adottata dal Consiglio d'Istituto.

Art. 11 - Gli alunni baderanno a non sporcare il cortile, le aule, i corridoi, i servizi igienici e si serviranno dei cestini adibiti allo scopo, per buttare carte o altri residui; avranno il massimo rispetto per il banco loro assegnato, la loro aula, l'edificio scolastico, l'arredamento e il materiale di cui la scuola dispone.

Ogni danno, anche minimo, dovrà essere rimborsato dal colpevole, indipendentemente dalla punizione che gli sarà inflitta.

Art. 12 - Ogni alunno dovrà curare l'igiene personale e il proprio abbigliamento, che dovrà

essere consono all'ambiente scolastico. Avrà cura dei propri libri e quaderni che, al termine delle lezioni, baderà a riportare con sé.

La scuola non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di oggetti di valore o soldi, né per la mancanza di oggetti che siano stati dimenticati.

Art. 13 - È proibito portare a scuola giornali, riviste, cartoline, figurine, accendini, fiammiferi, taglierini, forbici con punte o qualunque oggetto che possa distogliere l'attenzione dalle lezioni o rivelarsi pericoloso.

Art. 14 - Al termine delle lezioni, gli alunni, accompagnati dai rispettivi insegnanti, usciranno dalle aule in perfetto ordine e in silenzio e fino al portone dell'edificio scolastico.

Art. 15 - Agli alunni, al personale docente e al personale A.T.A., è severamente vietato fumare all'interno dell'Istituto. I trasgressori saranno individuati da un apposito "responsabile" e successivamente proposti per le sanzioni previste dalla legge.

Art. 16 - È fatto divieto di portare a scuola telefoni cellulari, salvo autorizzazione espressa dal Dirigente Scolastico su istanza dei genitori. In ogni caso i cellulari dovranno essere mantenuti spenti durante l'orario delle lezioni.

Se, malgrado il divieto appena espresso, gli studenti verranno sorpresi mentre usano il cellulare, lo stesso verrà temporaneamente ritirato dal docente che lo farà riporre sulla cattedra e lo restituirà al termine dell'ora di lezione. Il corpo docente si riserva l'eventuale sanzione disciplinare.

Avuto inoltre riguardo per il fatto che i moderni telefoni cellulari possono essere utilizzati anche per scattare foto o effettuare riprese filmate e per trasferirle con un MMS chissà a chi e chissà dove, se eventi del genere si concretizzano durante l'orario scolastico, si possono configurare anche come **reati** per i quali non si esclude la segnalazione ai competenti organi di Pubblica Sicurezza.

L'Istituzione scolastica non ha e, comunque, non si assume alcuna responsabilità né relativamente all'uso improprio o pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare, né relativamente a smarrimenti e/o sparizioni di telefonini cellulari o dispositivi elettronici.

I Sigg. Genitori tengano conto che le comunicazioni urgenti e improcrastinabili possono essere trasmesse ai loro figli durante l'orario scolastico, rivolgendosi telefonicamente alle singole sedi.

Art. 17- Gli alunni devono assumere comportamenti corretti e rispettosi verso i compagni, i docenti e il personale, per costruire un clima sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile.

Gli alunni devono essere educati (non solo dalla scuola ma anche e soprattutto dalla famiglia) a capire che sono soggetti a diritti e doveri dei quali, di seguito, si dà una esemplificazione indicativa:

-hanno diritto ad una formazione e ad una educazione qualificata e comunque tale da valorizzare l'identità e le potenzialità di ciascuno;

-hanno diritto al rispetto della loro dignità in quanto persone e della loro integrità fisica e psichica;

- hanno diritto** ad una valutazione chiara, trasparente, tempestiva e soprattutto formativa;
- hanno diritto** a veder valorizzati i loro successi;
- hanno il dovere** di rispettare i loro docenti e di adeguare i loro comportamenti alle regole della civile convivenza che i docenti illustreranno fin dai primi giorni di scuola. Lo stesso rispetto è dovuto a tutto il personale che opera quotidianamente nella scuola;
- hanno il dovere** di rispettare gli ambienti, gli arredi, le attrezzature, i sussidi e il materiale didattico che la scuola mette a loro disposizione. Lo stesso rispetto è dovuto al materiale di ciascun compagno di classe;
- hanno il dovere** di impegnarsi quotidianamente durante il lavoro in classe e nello studio a casa;
- hanno il dovere** di portare sempre tutto ciò che occorre per lo svolgimento delle attività didattiche. Per gli alunni che, nel corso dell'anno, avranno dimostrato comportamenti irresponsabili e/o pericolosi per sé e per gli altri, potrà essere proposta la loro esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione dai rispettivi Consigli di Classe, previa documentazione delle note e/o dei provvedimenti disciplinari in cui sono incorsi. Inoltre, il numero di note (minimo 2 nel corso del quadrimestre) inciderà sul voto di condotta e di conseguenza sulla media scolastica.

Genitori

Art. 18- I genitori adeguano il proprio comportamento al rispetto del Patto di Corresponsabilità con le Famiglie esplicitato nel PTOF dell'Istituto e pertanto **si impegnano a:**

- Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto.
- Rapportarsi agli insegnanti con atteggiamenti corretti che ne rispettino la professionalità.
- Non partire dal presupposto che i propri figli abbiano sempre ragione.
- Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.
- Apprezzare e/o gratificare il lavoro dei propri figli.
- Essere puntuali, facendo loro capire che la puntualità è una forma di rispetto.
- Le assenze devono essere giustificate. In caso di assenza informarsi sul lavoro svolto in classe e su eventuali comunicazioni degli insegnanti.
- Consultare il Registro Elettronico per informarsi sulla situazione didattico-disciplinare del proprio figlio.
- Controllare ogni giorno il quaderno degli avvisi o il diario, potrebbero esserci comunicazioni importanti o urgenti (Scuola Primaria).
- Utilizzare il diario per richiedere colloqui con i docenti.
- Motivare le uscite anticipate, così come i ritardi dei propri figli, che, naturalmente, devono rappresentare l'eccezione e non la regola.

- In orario scolastico, l'alunno potrà uscire dalla scuola solo se accompagnato dal genitore o da persona maggiorenne munita di delega.
- Fare in modo che il proprio figlio abbia sempre con sé il materiale scolastico.
- Controllare che l'abbigliamento sia adeguato all'ambiente e alle attività scolastiche.

Art.19-

I genitori, convocati tramite diario o lettera da un docente ovvero dal DS, avranno cura di presentarsi a scuola rispettando i tempi indicati nella convocazione.

Art. 20- Dopo il termine delle lezioni, ai genitori non è consentito accedere alle aule per recuperare materiale scolastico dimenticato dai propri figli.

Art. 21- Ove dovesse malauguratamente accadere che un genitore (o comunque un adulto presente a scuola) assuma nei confronti dei docenti o dei cc.ss. atteggiamenti irrispettosi o ingiuriosi o persino aggressivi, gli operatori scolastici provvederanno ad informare il Dirigente e, nei casi più gravi, chiederanno direttamente l'intervento delle locali forze di Polizia.

Art.22- I genitori possono segnalare al DS, anche in via riservata fatti, eventi o situazioni che possano turbare la serenità della vita scolastica e l'integrità degli alunni in quanto persone.

Docenti

Art. 23- I docenti hanno il dovere di rispettare il Regolamento di Istituto, le direttive del DS e tutte le norme che disciplinano il servizio scolastico.

SANZIONI DISCIPLINARI

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE	EFFETTI DERIVATI DALLA SANZIONE
1.Scarso impegno nella partecipazione alle lezioni e nello studio; azioni di disturbo in classe;mancanza del materiale scolastico; ritardi non giustificati al rientro in classe dopo l'intervallo e/o al cambio dell'ora.	Ammonizione verbale dei Docenti, collaboratori del DS.	Docenti, collaboratori del DS.	Influenza negativamente la valutazione del comportamento.
2.Reiterazione dei comportamenti descritti sub 1. Assenze sistematiche in caso di verifiche	Annotazione sul diario e sul Registro di classe; Ammonizione scritta in caso di numero eccessivo di annotazioni.	Convocazione formale dei genitori da parte del Docente/Consiglio di Classe, Collaboratori del Dirigente/Dirigente.	Influenza negativamente la valutazione del comportamento.

programmate.			
3. Comportamenti occasionali che turbano il regolare andamento della vita scolastica: mancanza di rispetto nei confronti del Preside, dei docenti, dei cc.ss., dei compagni, ecc..... Danneggiamento delle strutture, degli impianti e dei sussidi didattici della scuola e del materiale dei compagni, studenti/esse.	a) Nota sul diario e sul Registro di classe. Convocazione formale dei genitori in Presidenza. Decisione della sanzione da parte del Consiglio di Classe.	Docente(i)/Collaboratori del Dirigente/Dirigente.	Influenza negativamente la valutazione del comportamento.
4. Reiterazione dei Comportamenti descritti sub 3. Esempi: insulti e aggressioni (verbali e non) nei confronti del personale; atti vandalici a danno di strutture, sussidi, ecc...	In aggiunta alla riparazione del danno, sospensione dalle lezioni per un numero di giorni rapportabile alla gravità della mancanza.	Il Dirigente adotta il provvedimento deliberato dal Consiglio di Classe.	Influenza negativamente la valutazione del comportamento.
5. Assenza da scuola senza il consenso della famiglia (marinare la scuola).	Annotazione dell'assenza sul Registro di classe, comunicazione alla famiglia.	Docenti, collaboratori del DS, Dirigente.	Influenza negativamente la valutazione del comportamento.
6. Comportamenti violenti (sia sul piano fisico che su quello psico-emotivo) atti ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale. Atti di bullismo.	Sospensione dalle lezioni per non meno di 3 giorni.	Il Dirigente adotta il provvedimento deliberato dal Consiglio di Classe.	Influenza negativamente la valutazione del comportamento.
7. Assoluta mancanza di rispetto della/delle religioni (es. bestemmie); delle diverse culture e delle caratteristiche etniche dei compagni dei docenti o anche nei confronti dei compagni e delle persone diversamente abili.	Sospensione dalle lezioni per non meno di 5 giorni.	Il Dirigente adotta il Provvedimento deliberato dal Consiglio di Classe.	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento.
8. Furti di sussidi e materiali sia della scuola che dei compagni, compiuti in orario scolastico.	Annotazione sul Registro di classe. Comunicazione alla famiglia.	Il Dirigente adotta il Provvedimento deliberato dal Consiglio di Classe.	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento.

9.Mancanza di rispetto della legge sulla privacy	Convocazione dei genitori degli alunni coinvolti da parte del Dirigente Scolastico. Sospensione, di durata di uno o più giorni a discrezione del Consiglio di classe.	Il Dirigente adotta il Provvedimento deliberato dal Consigliodi Classe.	Influenza molto negativamente la valutazione del comportamento.
--	--	---	---

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria

D.P.R. 249/ del 24/06/1998 e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla *GU* n. 293 del 18/12/2007 e in vigore dal 2 gennaio 2008

Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Disciplina (In vigore dal 2 gennaio 2008)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – Impugnazioni (In vigore dal 2 gennaio 2008)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

TITOLO IV- Ritardi, permessi e giustificazioni

Art. 1 - Gli alunni assenti alla 1^a ora, potranno essere ammessi alle lezioni successive se provvisti di giustificazione scritta e firmata da uno dei genitori, vistata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 2 - Gli alunni che per qualsiasi ragione si assenteranno dalle lezioni, il giorno successivo non potranno essere ammessi in classe se non presenteranno regolare giustificazione scritta e firmata dai genitori e vistata dall'insegnante della 1^a ora che prenderà nota sul giornale di classe.

In via eccezionale, chi non porterà la giustificazione il giorno successivo all'assenza, sarà ammesso alle lezioni, ma dovrà giustificare il giorno dopo pena la non ammissione in classe. In ogni caso l'insegnante avrà cura di confrontare la firma della giustificazione con quella depositata negli uffici di segreteria.

I genitori sono tenuti a ritirare i libretti di giustificazione negli uffici di segreteria.

Nel caso in cui gli insegnanti giudichino arbitrarie le assenze degli alunni, avviseranno il Dirigente e successivamente i genitori a mezzo cartolina postale a carico del destinatario.

Art. 3 - Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori o chi ne fa le veci, potranno richiederne l'uscita anticipata ma solo in casi eccezionali o gravi

opportunamente valutati dal Dirigente Scolastico. Gli alunni potranno lasciare la scuola solo se “prelevati” dagli stessi richiedenti.

Art. 4 - L'assenza per malattia, dopo 5 giorni, dovrà essere giustificata da certificato medico dal quale risulterà che l'alunno è guarito ed è in condizioni di poter rientrare a scuola.

Art. 5 - Gli alunni che si assenteranno arbitrariamente dalle lezioni (proteste) o che con il loro comportamento turberanno l'ordine e il regolare funzionamento della vita scolastica, verranno sottoposti a provvedimenti dagli organi competenti. In ogni caso, prima di eventuali proteste, gli alunni, tramite i rappresentanti di classe eletti all'inizio dell'anno, debbono esporre al Capo d'istituto i loro disagi o i motivi delle loro rivendicazioni.

Dopo l'assenza arbitraria gli alunni saranno ammessi in classe solo se accompagnati da uno dei genitori. Tutti gli alunni risultanti assenti, colti a disturbare lo svolgimento delle attività scolastiche, saranno segnalati al Dirigente Scolastico il quale, il giorno dopo, previo accertamento delle giustificazioni, prenderà gli opportuni provvedimenti disciplinari a loro carico (sospensione dalle lezioni, comunicazione ai genitori).

Art. 6 - I professori che per improvviso malore o altra grave necessità, hanno bisogno di assentarsi, prima dell'inizio delle loro lezioni del giorno, dovranno presentare richiesta al Dirigente o a un suo delegato.

TITOLO V – Vigilanza sugli alunni

Art. 1 - Gli alunni affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza e incolumità.

Art. 2 - I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che si svolga fuori (lezioni, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimento in palestra, ecc.), hanno il dovere di vigilare assiduamente. Le attività di cui sopra saranno comunque coperte da idonea polizza assicurativa, obbligatoria per i soggetti interessati e il cui costo sarà a carico di questi ultimi. Allo scopo, il Dirigente Scolastico predispone opportune modalità di servizio.

Art. 3 - Durante l'orario scolastico non è consentito l'ingresso, nelle aule, a persone estranee alla scuola, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Il personale collaboratore scolastico, in servizio al piano terra, vigilerà sulla osservanza di quanto sopra stabilito.

Detto personale, inoltre, è tenuto a non allontanarsi dalla zona dell'edificio scolastico e di esercitare la vigilanza sugli alunni quando questi si recano ai servizi igienici sia durante le ore di lezione sia durante l'intervallo.

Il personale collaboratore scolastico dovrà portare in bella vista, un apposito tesserino di riconoscimento e manterrà contatti cordiali con il pubblico e, verso il personale della scuola, darà il massimo di quanto previsto nel nuovo profilo professionale.

Art. 4 - I docenti in servizio alla prima ora, saranno presenti a scuola prima del suono della campanella; essi saranno i primi a entrare in classe e gli ultimi ad uscirne. La loro presenza deve essere attiva perché gli alunni vivano la vita della scuola in modo ordinato e rispettoso.

In caso di ritardo di un docente o di un suo momentaneo impedimento, il personale collaboratore scolastico è tenuto a vigilare sugli alunni fino a quando non sarà dato in esecuzione un diverso e tempestivo provvedimento da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art. 5 - In caso di assoluta necessità, la funzione della vigilanza, avrà la preminenza sulla funzione didattica. Il docente in servizio potrà, pertanto, essere legittimamente impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni, anche nel caso in cui sia necessario accorpare le classi.

Qualora l'accorpamento, anche a giudizio del solo docente interessato, dovesse causare disordine e/o inefficacia dell'azione didattica, lo stesso non avrà luogo.

TITOLO VI – Uso e conservazione di spazi, strutture e sussidi

Art. 1 - Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da utenti e operatori.

Art. 2 - I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...

Art. 3 - Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e provvede a regolamentarlo tramite apposite norme. L'uso dei laboratori è regolato altresì da un registro che i docenti compileranno apponendo la data, la classe, l'orario di entrata ed uscita, le attività svolte e segnalando eventuali problemi riscontrati.

Art. 4 - In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività e segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.

Art. 5 -Gli alunni potranno accedere alle aule speciali, alla palestra e/o ad altri spazi di pertinenza della scuola, solo se accompagnati dagli insegnanti o dal personale collaboratore

scolastico. Gli alunni si recheranno nelle predette aule in silenzio e con ordine, in modo da non disturbare lo svolgimento delle lezioni delle altre classi.

Art. 6 -Le attività ludico-sportive inerenti i Giochi della gioventù, saranno affidate agli insegnanti di Scienze motorie se disponibili ad effettuarle oltre il normale orario di servizio.

Art. 7- A richiesta, fatta in tempo utile, potranno essere concesse aula magna, palestra e biblioteca, a condizione che tali locali siano utilizzati per manifestazioni culturali e comunque aventi finalità educative e che il richiedente assuma la responsabilità della vigilanza, pulizia e conservazione del materiale usato, rispondendo di eventuali danni e in ogni caso dopo aver ottenuto il nulla-osta da parte delle autorità comunali.

Art. 8- La biblioteca funzionerà secondo i criteri fissati dal Collegio dei docenti e stabiliti dal Consiglio d'istituto.

L'accesso alla biblioteca, da parte dei docenti e degli alunni, avverrà nei giorni e nelle ore che saranno indicati dal docente responsabile e resi pubblici all'Albo della scuola.

Art. 9 - I professori sono tenuti a conoscere e a prendere visione del materiale didattico di cui la scuola dispone e di cui ogni docente potrà fare uso.

Art. 10 - Il personale della scuola potrà utilizzare le fotocopiatrici solo a scopi didattici e amministrativi e previa richiesta al Dirigente Scolastico.

Art. 11 - Per venire incontro alle aspettative della comunità locale e alle esigenze degli alunni, la scuola promuoverà attività integrative complementari come previsto dalla C.M. 3 aprile '96 n° 133.

TITOLO VII– Somministrazione farmaci

Art.1 -Nessun operatore scolastico può somministrare farmaci agli alunni durante l'orario scolastico.

Art.2 -Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche ai cosiddetti “farmaci da banco”. I signori genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall'uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte dei propri figli.

Art.3 -Previa richiesta scritta e motivata, isignori genitori degli alunni (ovvero parente degli stessi o anche una persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni.

Art.4 -I signori genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. Diabete) hanno diritto a concordare con il DS e con il Direttore del Distretto Sanitario il loro intervento in

orario scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci “salva vita” (es. Insulina)

Art.5 -Ferma restando la validità del principio di cui all'Art.1 del presente Regolamento, la somministrazione di farmaci a scuola può essere consentita solo in casi di assoluta necessità e solo qualora la somministrazione del farmaco risulti indispensabile in orario scolastico. Per l'elaborazione del Protocollo di Somministrazione farmaci, i genitori interessati dovranno indirizzare richiesta al DS allegando prescrizione medica e fornendo tutte le indicazioni necessarie per la somministrazione e la conservazione del farmaco stesso. Il personale amministrativo dell'Istituto fornirà, comunque, alle famiglie che ne faranno richiesta,tutte le informazioni necessarie.

Anche in questi casi limitati, i genitori devono formalmente sollevare il personale scolastico da ogni responsabilità sanitaria derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica prevista e descritta nell'apposito modulo di richiesta.

TITOLO VIII– Procedure di comunicazione con l’utenza

Art. 1 -Sono previsti due incontri con le famiglie per ogni quadrimestre. Sono altresì previsti incontri dei singoli docenti con i genitori nell’arco della settimana nelle ore e nei giorni stabiliti dai docenti stessi.

Le famiglie saranno informate tramite la trascrizione di avviso sul diario dei propri figli.

Art. 2 - I docenti potranno inoltre, in ogni momento, convocare i genitori, per telefono o tramite lettera, ogniqualvolta i figli manifesteranno atteggiamenti scorretti di una certa gravità.

TITOLO IX– Organizzazione della scuola

Art. 1 - Per quanto riguarda la formazione delle classi, si stabilisce di seguire criteri di eterogeneità con l’esclusione della classe a indirizzo musicale e a tempo prolungato che seguiranno modalità e criteri deliberati di anno in anno.

Art. 2 - Gli alunni, ogni anno, potranno partecipare a visite e viaggi d’istruzione, organizzati dalla scuola o da altri Enti.

Potranno partecipare, altresì a spettacoli e a manifestazioni locali, a concorsi nazionali, regionali, provinciali e comunali.

Art. 3 - Il personale collaboratore scolastico è tenuto ad assecondare le specifiche esigenze delle varie classi perché a queste sia consentito un celere svolgimento delle attività didattiche.

Art.4 - Tutto il personale scolastico osserverà scrupolosamente quanto stabilito dal C.C.N.L., soprattutto per quanto riguarda la natura dei permessi, delle assenze per malattia e delle aspettative.

Art. 5 - Nelle ore pomeridiane, in caso di assenza del Capo d'istituto e dei collaboratori, un apposito calendario indicherà gli insegnanti delegati allo scopo.

Art.6 - Gli alunni che vorranno conferire con il Dirigente Scolastico o chiedere informazioni in segreteria, potranno recarsi ai relativi uffici durante l'intervallo.

La Segreteria riceverà il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e il martedì e il venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

TITOLO X– Regolamenti

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL' "AULA AZZURRA" MULTIMEDIALE SECONDARIA DI I° GRADO E DELL' "AULA ROSSA" MULTIMEDIALE PRIMARIA

Accesso all'aula

L'accesso all'aula e l'uso dei PC è riservato agli alunni e agli insegnanti, previsti nell'orario e nelle attività dell'aula.

Gli alunni possono usare il laboratorio solo se accompagnati da un insegnante.

Le classi accedono all'aula secondo il calendario e l'orario concordati.

L'orario viene affisso nei pressi dell'aula.

Ogni insegnante è tenuto ad aprire e chiudere l'aula mediante richiesta diretta e riconsegna delle chiavi ai collaboratori scolastici. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni.

Uso dei computer

Poiché l'aula è utilizzata da molte persone, è necessario rispettare le seguenti regole:

Ogni insegnante è tenuto a procedere all'accensione dei computer e all'iniziale verifica dell'integrità del sistema;

Il docente sin dal primo accesso in aula, dovrà assegnare gli alunni ad una postazione; tale assegnazione dovrà essere registrata in apposita scheda da consegnare in copia al responsabile dell'aula; ogni alunno dovrà rispettare tale assegnazione ogni qual volta accederà in aula; in nessun caso egli potrà occupare altre postazioni se non autorizzato dall'insegnante che annoterà la variazione anche se momentanea.

Il docente accompagnatore della classe dovrà registrare la presenza in aula all'inizio delle attività compilando le apposite sezioni del registro presenze. Sullo stesso potrà inoltre annotare eventuali

anomalie o danni riscontrati durante lo svolgimento delle attività affinché l'insegnante responsabile possa tempestivamente darne comunicazione al Dirigente Scolastico.

È rigorosamente vietato agli alunni portare da casa floppy disk, CD rom, pen driver o altro, e utilizzarli nei computer dell'AM senza l'espressa autorizzazione del docente. Ogni infrazione a tale regola deve essere immediatamente annotata nel REGISTRO D'AULA, per poter rintracciare cause e responsabilità di eventuali infezioni da "virus" informatici o di modifiche alle impostazioni del sistema.

E' assolutamente vietato agli alunni, variare le impostazioni del computer (desktop, screensaver, etc, etc.) come pure installare o disinstallare programmi, trasferire dati da supporti removibili, creare cartelle, copiare, spostare, rinominare o cancellare files senza esplicite indicazioni da parte del docente. Non è permesso altresì utilizzare i computer per giocare o per svolgere attività personali. Vengono considerati giochi anche l'uso di chat, navigare su Internet per scopi non didattici, scambiare musica o file, usare la posta elettronica personale.

In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo.

Gli alunni non devono mai essere lasciati soli nell'aula multimediale; il docente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni provocati dagli stessi.

Al termine della sessione di lavoro il docente farà spegnere tutte le macchine avendo cura di far seguire scrupolosamente le procedure di chiusura richieste dal software.

All'uscita è cura del docente e degli alunni di risistemare tastiera, mouse, cuffia sedia e quant'altro come sono stati trovati all'ingresso.

La postazione server è destinata all'insegnante; nessun alunno potrà utilizzare tale postazione – se non in presenza o con l'autorizzazione dello stesso insegnante – data la delicatezza dell'hardware e del software ai fini della gestione della rete locale.

Stampa

L'uso della stampante è riservato agli insegnanti, seguendo le apposite istruzioni fornite dal responsabile. La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita autorizzazione dei docenti. Per quanto riguarda le cartucce e il toner, occorre fare molta attenzione ed evitare gli sprechi. La realizzazione di particolari e straordinarie attività che richiedano un cospicuo consumo di inchiostro deve essere giustificata da motivi didattici, e preventivamente segnalata e concordata con il responsabile dell'aula.

Internet

E' assolutamente vietato l'uso di internet agli alunni se non per ricerche o lavori programmati dal docente e in sua vigile e costante presenza. E' compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la navigazione.

L'accesso a Internet, anche da parte degli adulti, può avvenire solo per motivi connessi all'attività didattica e alla formazione.

L'istituzione scolastica ha il diritto di verificare l'attività degli utenti compresa la navigazione internet e, qualora riscontrino violazioni, ad agire di conseguenza.

Compiti del responsabile di laboratorio

Il responsabile di laboratorio non essendo un tecnico, ha la funzione di supervisione, coordinamento e verifica della corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento, riferendo eventuali anomalie riscontrate al Dirigente Scolastico.

Tutti gli insegnanti che accedono al laboratorio hanno letto e accettato in toto codesto regolamento tramite firma apposta sulla circolare n. 29 del 01/10/2013. I docenti si impegnano a spiegare e a far rispettare agli alunni le norme sopra elencate. La mancata sorveglianza di alunni o del rispetto di codesto regolamento comporta la corresponsabilità su eventuali danni o disfunzioni. Ogni insegnante che utilizzerà l'aula multimediale deve pertanto ritenersi responsabile delle azioni svolte dagli alunni.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO E DELLE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI IN DOTAZIONE A CIASCUNA CLASSE

SCUOLA PRIMARIA

Anche nell'anno scolastico 2016/2017 tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado utilizzeranno il registro elettronico della piattaforma "Archimede".

A tale scopo ciascuna classe della Scuola Primaria è stata dotata di notebook ACER TravelMate P253 (chiuso all'interno della classe in un armadietto a parete) per garantire ai docenti la gestione quotidiana del registro.

Sul registro elettronico vengono riportate le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate, gli argomenti delle lezioni e altre annotazioni che concorrono alla valutazione finale degli alunni, eventuali note disciplinari; vengono inoltre allegati sulla piattaforma i file relativi alle programmazioni e quelli stilati durante i Consigli di Classe.

Ogni docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo F. Puglisi riceverà le credenziali per l'accesso al registro elettronico in forma riservata dal Dirigente o da un suo collaboratore.

NORME PER L'UTILIZZO DEL NOTEBOOK PER LA GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO

- il docente della prima ora è tenuto ad aprire l'armadietto a parete, ad accendere il notebook per accedere alla piattaforma Archimede.

- al cambio dell'ora ogni docente dovrà assicurarsi che il notebook sia sotto custodia dell'insegnante dell'ora successiva.
- l'insegnante dell'ultima ora è tenuto a chiudere l'armadietto a parete.

NORME PER L' UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

A partire dall'anno scolastico 2014/2015 ciascuna classe della Scuola Primaria è stata dotata di una lavagna interattiva EASYBOARDSCHOOL un prodotto di ultima generazione nel settore della interattività, utilizzabile con le dita o con i pennarelli in dotazione.

l'uso della lavagna interattiva easyboardschool è riservato ai docenti della classe in cui la LIM è inserito.

- l'uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre con la guida di un docente. i docenti che durante lo svolgimento delle attività consentano ad alunni l'utilizzo della lavagna interattiva easyboardschool devono controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino il kit con la massima cura in modo appropriato, secondo le norme del presente regolamento.
- la manutenzione e l'assistenza tecnica della LIM è affidata esclusivamente ad un tecnico.
- ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da utilizzare siano funzionanti ed in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere subito comunicati al referente.
- il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature del kit siano spente e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente ricollocati nell' armadietto a parete.
- durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature.
- nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso delle attrezzature, i docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo della medesima e comunicare al più presto il problema al referente, il quale provvederà a ripristinare la funzionalità dell'attrezzatura.
- il docente che utilizza il kit della lavagna interattiva easyboardschool è responsabile del comportamento degli alunni.
- i docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite della lavagna interattiva easyboardschool.
- è assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti: alterare le configurazioni del desktop, installare, modificare e scaricare software, compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni. spostare o modificare file altrui.

- è vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari) per scopi non legati a studio o attività didattica.
- eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati in una apposita cartella sul desktop intestata al docente che l'ha creata.
- atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

N.B. La non osservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l'efficienza delle attrezzature, l'utilizzo e la funzionalità delle medesime, pertanto considerata la particolarità delle attrezzature e le spese sostenute dall'Istituzione Scolastica, ogni Docente è responsabile, attraverso un'adeguata vigilanza sugli Alunni, del buon mantenimento di tutte le attrezzature multimediali presenti a scuola. Si fa altresì presente che tutti gli utenti che accedono alla rete possono essere riconosciuti ed identificati dal sistema informatico, pertanto le attività potranno essere controllate dal Dirigente Scolastico e dal personale autorizzato in caso di uso illecito della rete.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO E DELLE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI IN DOTAZIONE A CIASCUNA CLASSE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Anche nell'anno scolastico 2016/2017 tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado utilizzeranno il registro elettronico della piattaforma "Archimede".

A tale scopo sono stati acquistati per la Scuola Secondaria di I° grado un numero di tablet Iconia w510 (dotati anche di accessorio tastiera) proporzionale al numero delle classi per garantire ai docenti la gestione quotidiana del registro.

Sul registro elettronico vengono riportate le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate, gli argomenti delle lezioni e altre annotazioni che concorrono alla valutazione finale degli alunni, eventuali note disciplinari; vengono inoltre allegati sulla piattaforma i file relativi alle programmazioni e quelli stilati durante i Consigli di Classe.

Ogni docente in servizio presso l'Istituto Comprensivo F. Puglisi riceverà le credenziali per l'accesso al registro elettronico in forma riservata dal Dirigente o da un suo collaboratore.

NORME PER L'UTILIZZO DEL TABLET PER LA GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO

- Il docente della prima ora è tenuto a portare nella propria classe il TABLET (contrassegnato dall'apposita etichetta).

- Il TABLET dovrà essere prelevato personalmente dall'insegnante
- Il TABLET sarà custodito presso l'armadio Trolley per Notebook, provvisto di caricatore e collocato nella sala professori.
- al cambio dell'ora ogni docente consegnerà il TABLET al docente dell'ora successiva.
- ove tale operazione comprometta il dovere di vigilanza sugli alunni o comporti ritardi nel cambio di classe, il dispositivo potrà essere affidato ad un alunno rappresentante di classe, previa verifica dell'avvenuto logout.
- durante la ricreazione i TABLET saranno riposti e successivamente riportati in classe rispettivamente dai docenti in servizio nella 3^a e nella 4^a ora.
- l'insegnante dell'ultima ora è tenuto a riportare il TABLET nell'armadio trolley riservato alla custodia dello stesso e provvederà a mettere in carica il TABLET collegandolo agli spinotti già predisposti.
- In caso di assenza di un docente e i collaboratori del dirigente avessero predisposto la divisione degli alunni in altre classi, sarà compito dell'insegnante in servizio nell'ora precedente alla divisione di riposare il tablet nell'apposito armadio di custodia.
- I TABLET, tranne nel caso suddetto, **NON DEVONO ESSERE AFFIDATI AGLI ALUNNI.**

NORME PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI

- A partire dall'anno scolastico 2014/2015 ciascuna classe della Scuola Secondaria di I° grado e' stata dotata di un **monitor 55'' Smartmedia touch**, un prodotto di ultima generazione nel settore della interattività, utilizzabile con le dita o con i pennarelli in dotazione. Ogni **Smartmedia touch** è altresì corredato anche di mouse e tastiera wireless che si trovano riposti nel cassetto della cattedra. Il **monitor 55'' Smartmedia touch** deve essere usato osservando scrupolosamente il presente regolamento.
- L'uso del monitor smartmedia è riservato ai docenti della classe in cui il monitor smartmedia è inserito.
- L'uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre sotto la guida di un docente.
- I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentano ad alunni l'utilizzo del monitor smartmedia devono controllare scrupolosamente che tutti gli alunni utilizzino il kit con la massima cura in modo appropriato, secondo le norme del presente regolamento.
- La manutenzione e l'assistenza tecnica del monitor smartmedia è affidata esclusivamente ad un tecnico.

- Ogni docente è tenuto a verificare all'inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da utilizzare siano funzionanti ed in ordine e, in caso di problemi, questi devono essere subito comunicati al referente.
- Il docente deve verificare al termine della lezione che tutte le apparecchiature del kit siano spente e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente ricollocati al proprio posto.
- Durante la lezione il docente è responsabile della funzionalità delle apparecchiature.
- Nel caso si verificassero problemi tecnici di ogni tipo durante l'uso delle attrezzature, i docenti devono cessare immediatamente l'utilizzo delle medesime e comunicare al più presto il problema al referente, il quale provvederà a ripristinare la funzionalità dell'attrezzatura.
- Il docente che utilizza il kit monitor smartmedia è responsabile del comportamento degli alunni.
- I docenti sono invitati a non modificare in alcun modo le impostazioni predefinite del monitor smartmedia.
- E' assolutamente vietato agli alunni e agli insegnanti: alterare le configurazioni del desktop, installare, modificare e scaricare software; compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni, spostare o modificare file altrui.
- E' vietato l'uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari.) per scopi non legati a studio o attività didattica.
- Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni sotto la guida degli insegnanti, vanno salvati in una apposita cartella sul desktop intestata al docente che l'ha creata.
- Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

N.B. La non osservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l'efficienza delle attrezzature, l'utilizzo e la funzionalità delle medesime, pertanto considerata la particolarità delle attrezzature e le spese sostenute dall'Istituzione Scolastica, ogni Docente è responsabile, attraverso un'adeguata vigilanza sugli Alunni, del buon mantenimento di tutte le attrezzature multimediali presenti a scuola. Si fa altresì presente che tutti gli utenti che accedono alla rete possono essere riconosciuti ed identificati dal sistema informatico, pertanto le attività potranno essere controllate dal Dirigente Scolastico e dal personale autorizzato in caso di uso illecito della rete.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva e luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra è l'aula più grande dell'Istituto, settimanalmente vi si alternano tutti gli studenti, per le attività curricolari: perciò si conviene che il rispetto delle regole fondamentali sotto citate siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa, un ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco.

NORME GENERALI E COMPITI DELL'INSEGNANTE

- a) Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti di Educazione motoria e di Educazione Fisica in servizio presso l'Istituto e il collaboratore scolastico di palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature.
- b) Gli attrezzi sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Educazione motoria e ne è custode il collaboratore scolastico di palestra.
- c) Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e il riordino è affidato al collaboratore scolastico addetto alla palestra.
- d) I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente scolastico o ad un suo delegato che ne prenderà nota per possibili riparazioni o sostituzioni.
- e) Il controllo, lo stato d'uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono demandati all'insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia dell'impianto, i quali ne riferiscono al Dirigente Scolastico.
- f) E' fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all'Istituto nei locali della palestra senza la presenza di un insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione motoria o di un responsabile designato.
- g) Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza vigenti e far conoscere la segnaletica delle vie di fuga.
- h) La palestra è un'aula didattica e non può essere utilizzata se non a fini prettamente didattici.

NORME PER LO STUDENTE

- a) Gli alunni devono indossare scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all'attività da svolgere.
- b) L'indisposizione dell'alunno che si astiene dal partecipare alle attività in palestra, viene annotata sul registro personale dell'insegnante e comunque deve essere giustificata da un familiare. Per periodi di indisposizione prolungati è necessario il certificato medico.

- c) Gli alunni devono comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa nei confronti del personale ausiliario, dei compagni e dell'insegnante durante le lezioni.
- d) Gli alunni si recheranno negli spogliatoi solo con l'autorizzazione dell'insegnante per cambiarsi le scarpe nel più breve tempo possibile.
- e) E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante di Educazione motoria.
- f) Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra, l'eventuale smarrimento non ricadrà nelle responsabilità del personale addetto.
- g) Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad individuare il responsabile.
- h) E' vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'insegnante.
- i) E' vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti sportivi utilizzati. Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del termine della lezione onde dare la possibilità al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della classe successiva.
- l) Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati il più possibile in ordine e puliti.
- m) Durante le attività motorie è assolutamente necessario mantenere un comportamento corretto che non generi pericolo per la propria e l'altrui sicurezza.
- n) Ciascun alunno è tenuto ad osservare il presente regolamento e a segnalare all'insegnante ogni fatto o comportamento che possa provocare danni alle cose o rappresentare una situazione di pericolo.

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ART. 1 - Finalità

1. I viaggi d'istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi ad attività artistiche e sportive, quali strumenti utili per la conoscenza dell'ambiente nei suoi molteplici aspetti (paesaggistici, artistici, culturali, produttivi), devono costituire parte integrante delle attività didattiche previste e programmate ad inizio di anno scolastico e sono finalizzati all'elevazione umana e culturale degli allievi.

ART. 2 – Programmazione

1. I soggetti promotori dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate sono i Consigli di intersezione della Scuola dell'Infanzia, d'interclasse della Scuola Primaria, di classe della Scuola Secondaria di

I° Grado, i quali predispongono un'adeguata programmazione didattica e culturale, individuando itinerari, luoghi da visitare e obiettivi da conseguire.

2. Al fine di raggiungere un numero di alunni sufficiente per potere richiedere almeno un pullman per ogni visita guidata, i consigli di classe e di interclasse potranno stabilire mete comuni per classi parallele.

ART. 3 - Destinatari

1. I destinatari delle visite guidate di 1/2 giornata e di 1 giornata in ambito provinciale e regionale sono gli alunni della Scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria di I° grado.

2. I destinatari dei viaggi d'istruzione, in ambito nazionale, sono gli alunni della scuola secondaria di I° Grado.

3. Gli alunni, sanzionati con provvedimenti disciplinari, possono essere esclusi, con delibera del consiglio di interclasse e di classe, dal partecipare alle visite guidate e/o ai viaggi d'istruzione.

ART. 4 – Numero dei partecipanti

1. La percentuale minima degli alunni partecipanti per classe alle visite guidate di ½ giornata e di 1 giornata è di 2/3 dell'intera scolaresca.

2. Il numero minimo degli alunni partecipanti ad un singolo viaggio d'istruzione fino ad un massimo di gg. 5 è di 40 alunni.

ART. 5 – Partecipazione a concorsi

1. Per progetti specifici partecipazione a concorsi, gare sportive, ecc., si possono organizzare viaggi d'istruzione in campo nazionale o internazionale per il tempo necessario per tutte le classi della scuola primaria e media, prescindendo dal numero minimo dei partecipanti.

ART. 6 - Autorizzazioni

1. E' richiesto l'assenso scritto da parte dei genitori per la partecipazione degli alunni alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione. Gli alunni i cui genitori non hanno provveduto a restituire firmato l'apposito modulo di autorizzazione non dovranno in nessun caso partecipare all'iniziativa programmata e verranno affidati ai docenti di una delle classi/sezioni non partecipanti.

2. Tutti i partecipanti: alunni, docenti, accompagnatori, personale ATA, genitori, devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento.

ART. 7 – Periodo di realizzazione

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, salvo che per le attività sportive, sono organizzati entro il mese di maggio.

ART. 8 - Accompagnatori

1. Gli accompagnatori debbono essere scelti tra i docenti delle classi partecipanti al viaggio e possibilmente delle discipline inerenti la natura del viaggio stesso.

2. Soltanto nei casi di impossibilità si può ricorrere, solo parzialmente, ad altri docenti.

3. Gli alunni affetti da particolari patologie che potrebbero richiedere interventi di somministrazione urgente di farmaci potranno/dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.

4. Il Dirigente scolastico partecipa alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione in tutte quelle circostanze in cui siano previsti contatti con autorità, diversamente rappresentative, sia in campo nazionale che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari.

5. Non è autorizzato a partecipare ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate personale diverso da quello previsto dalla normativa vigente.

ART. 9 – Alunni con disabilità

1. Gli alunni con disabilità possono partecipare alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione solo se accompagnati da un docente di sostegno e nei casi gravi, a richiesta dei docenti della classe, dal genitore.

ART. 10 - Vigilanza

1. Ad ogni docente accompagnatore può essere affidato un numero di alunni adeguato che può oscillare da un minimo di 8 ad un massimo di 15 unità, a seconda del tipo di viaggio, del contesto in cui esso si svolge, della presenza o meno di alunni con difficili situazioni comportamentali.

2. Al docente di sostegno possono essere affidati non più di 2 alunni con disabilità.

3. Alle visite guidate per gli alunni della scuola dell'Infanzia è opportuno far partecipare i genitori.

4. Alle visite guidate per gli alunni della scuola Primaria, a giudizio dei docenti, è possibile far partecipare una rappresentanza di genitori.

4. L'incarico di accompagnatore costituisce un obbligo di servizio che comporta anche l'onere di una vigilanza sugli studenti con precisa assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile.

ART. 11 – Oneri economici

1. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono essere sia a carico dell'istituzione scolastica, se ottiene contributi da parte di enti, sia a totale o parziale carico delle famiglie degli alunni.

2. I costi relativi al personale docente individuato come accompagnatore sono a carico dell'istituzione scolastica.

3. I docenti organizzatori devono porre la massima cura nel proporre iniziative i cui costi siano equilibrati rispetto ai benefici.

4. I partecipanti, per ogni visita guidata, versano a titolo di anticipo la somma necessaria prevista; detta somma verrà successivamente conguagliata a credito o a debito in base al costo effettivo sostenuto per il numero degli alunni partecipanti.

5. La quota di anticipo versata alla Scuola non viene restituita, in quanto serve per saldare le spese di viaggio e di trasporto, tranne nel caso che non subentri altro alunno al suo posto.

ART. 12 – Comportamento alunni

1. Il comportamento, da parte degli alunni, dovrà essere ispirato a criteri di correttezza e rispetto per persone e cose. È fatto obbligo di osservare un comportamento decoroso negli alberghi, nei ristoranti e in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. Gli alunni dovranno muoversi sempre in gruppo e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori, sia per evitare difficoltà che per garantire la completa riuscita del programma.

2. È obbligata la frequenza delle lezioni da parte degli alunni che non partecipano all'uscita; essi saranno inseriti nelle classi/sezioni del plesso; coloro che non si presenteranno a scuola dovranno giustificare l'assenza;

ART. 13 - Organizzazione

1. Per gli aspetti organizzativi delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, viene costituita una commissione formata dai docenti dell'Istituto a cui è stato conferito apposito incarico.

TITOLO XI–Contratto formativo

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Tale dichiarazione avviene in maniera formale attraverso i documenti di programmazione e in maniera informale attraverso i colloqui e i rapporti interpersonali.

In particolare il contratto si stabilisce tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione e la classe, gli Organi dell'istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico.

Sulla base del contratto formativo elaborato nell'ambito e in coerenza con gli obiettivi formativi si stabilisce:

L'allievo deve conoscere:

- a) gli obiettivi didattici ed educativi del suo curriculum;
- b) il percorso da seguire per il loro raggiungimento;
- c) le fasi del suo curriculum.

Il docente deve:

- a) esprimere e chiarire la propria offerta formativa;
- b) motivare le scelte del proprio intervento didattico;
- c) esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione.

Il genitore deve:

- a) conoscere i contenuti dell'Offerta Formativa;
- b) esprimere pareri e proposte di miglioramento;
- c) collaborare nelle attività.

Contratto Formativo

(patto di collaborazione tra Scuola e Famiglia)

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 *“Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”*;

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 *“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”*;

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;

Visto il Prot .n.3602 del 31 luglio 2008 esplicativo del citato D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007;

Considerato che la crescita umana, civile e culturale della persona-studente non compete in via esclusiva alla Scuola o alla Famiglia, ma a entrambe, in un reciproco concorso di responsabilità e di impegni, **si stipula** con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di collaborazione tra Scuola e Famiglia, con il quale,

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascun alunno, garantendo un piano formativo basato su scelte metodologiche, didattiche e progettuali volte a promuoverne il benessere e il successo oltre che la valorizzazione come persona;
- creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro;
- promuovere il talento e l’eccellenza, e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine non solo di favorire il successo formativo, ma anche di combattere la dispersione scolastica;
- supportare lo studente nelle scelte scolastiche finalizzate al suo progetto di vita;
- ascoltare e coinvolgere lo studente e la famiglia, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo;
- comunicare costantemente con la famiglia, informandola sull’andamento didattico-disciplinare dello studente e circa situazioni anche non aventi carattere disciplinare, ma che possano condizionare o costituire ostacolo al processo educativo e di apprendimento;

- procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione motivando e comunicando i risultati, anche in forma più immediata e diretta rispetto a quelle previste e istituzionalizzate;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, nel rispetto del diritto alla riservatezza;
- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare la riflessioni e attivare percorsi volti alla tutela della salute degli alunni.
- far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, e adottare adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni;
- tutelare la sicurezza dello studente in tutte le fasi della giornata scolastica e in tutti gli spazi di pertinenza della scuola.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- valorizzare l'Istituzione Scolastica facendo oggetto di conoscenza e di riflessione gli atti che regolano la vita della scuola, l'attività formativa e i comportamenti degli studenti;
- instaurare un dialogo chiaro, corretto e costruttivo con i docenti, basato sull'ascolto e sul rispetto della loro libertà di insegnamento e della loro competenza valutativa;
- condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa;
- collaborare attivamente per mezzo degli strumenti a disposizione dell'istituzione scolastica, informandosi costantemente sul percorso didattico-educativo del proprio figlio;
- partecipare a riunioni, assemblee e colloqui promossi dalla scuola;
- prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con il figlio di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari e stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e criticità per far emergere le finalità emendative che il procedimento e le sanzioni disciplinari perseguono, al fine di rafforzare il senso di responsabilità dello studente;
- giustificare i ritardi e le assenze del figlio nei tempi e nei modi previsti dal regolamento d'istituto, tenendo conto, con particolare riguardo alle richieste di uscita anticipata, che assiduità e regolarità della presenza a scuola costituiscono fondamentale norma di comportamento, oltre che condizione non trascurabile del successo formativo;
- favorire l'autonomia personale del figlio educandolo al rispetto e alla cura della persona sia nell'igiene sia nell'abbigliamento, sempre decoroso e adeguato al contesto scolastico;

- controllare e responsabilizzare il figlio in relazione agli impegni scolastici, ai doveri e alle norme di vita comunitaria;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti causati dallo studente durante la permanenza nell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze, o nel corso di attività curate dalla scuola e svolte anche all'esterno;
- sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare i danni causati alla scuola dagli alunni, quando l'autore del fatto dannoso non potesse essere identificato.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola, intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature, sia nei comportamenti che nell'abbigliamento, sempre decoroso e, comunque, consono al contesto scolastico;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, anche nel caso di attività promosse dalla scuola e svolte all'esterno, di visite guidate e viaggi di istruzione;
- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- favorire lo svolgimento dell'attività didattica e formativa con un atteggiamento positivo, garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe;
- riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dai docenti;
- favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni promuovendo occasioni di integrazione e solidarietà;
- riflettere sulla natura e sul significato degli eventuali provvedimenti disciplinari;
- riconoscere che chi procura ad altri e alla scuola un ingiusto danno è tenuto a risarcirlo;
- accettare il principio della solidarietà nel risarcimento di un danno provocato alla scuola, nel caso in cui risulti impossibile l'identificazione del responsabile.

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento per una collaborazione attiva e leale.

Il Patto avrà validità per tutta la durata dell'iscrizione e della frequenza scolastica dello studente, salvo nuova sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo, operate secondo le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Delibera adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25 Ottobre 2016.